

Rapporto

numero	data	Dipartimento
5842 R	25 ottobre 2006	ISTITUZIONI
Concerne		

della Commissione della legislazione sul messaggio 26 settembre 2006 riguardante il decreto legislativo con- cernente l'adesione parziale del Cantone Ticino al Concordato sull'ese- cuzione delle pene privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti ed i giovani adulti nei Cantoni latini (Concordato latino sulla detenzione penale degli adulti)

PREMESSA

Ai sensi dell'art. 48¹ della Costituzione federale i Cantoni possono, per adempiere i compiti che sono i loro, concludere trattati intercantionali.

Il Codice penale al suo art. 382 cpv. 2² fornisce loro la possibilità di mettere a punto una sorta di sistema comune degli stabilimenti di esecuzione delle pene e delle misure.

Il territorio nazionale si è così trovato suddiviso in tre aree:

- quella della Svizzera orientale³
- quella della Svizzera centrale⁴
- e quella dei Cantoni latini.

Il nostro Cantone è da anni legato ai sei Cantoni romandi (GE, VD, FR, JU, NE e VS).

¹ Art. 48 Trattati intercantionali

¹ I Cantoni possono concludere trattati intercantionali nonché creare organizzazioni e istituzioni in comune. In particolare possono adempiere insieme compiti d'interesse regionale.

² La Confederazione può parteciparvi nei limiti delle sue competenze.

³ I trattati intercantionali non devono contraddire al diritto e agli interessi della Confederazione, né ai diritti di altri Cantoni. Devono essere portati a conoscenza della Confederazione.

² Art. 382

1. Stabilimenti. Obbligo dei Cantoni di istituirli

¹ I Cantoni devono provvedere affinché siano disponibili gli stabilimenti corrispondenti alle norme del presente Codice.

² I Cantoni possono concludere intese per l'istituzione in comune di questi stabilimenti.

³ Ostschweizer Strafvollzugskonkordat comprendente Appenzello esterno, Appenzello Interno, Glarona, Gri-gioni, Sciaffusa, San Gallo e Zurigo.

⁴ Strafvollzugskonkordat der Nordwest- und Innerschweiz che raggruppa Berna, Argovia, de Basilea Città, Basilea Campagna, Lucerna, d'Obvaldo, de Nidvaldo, de Svitto, Soletta, Uri e Zugo.

Meglio sarebbe dire che è legato "parzialmente" perché le sue specificità (situazione geografica e soprattutto condizione di minoranza linguistica) l'hanno condotto sì a stringere accordi, ma a salvaguardare al tempo stesso una certa indipendenza.

La particolarità della nostra situazione è riconosciuta anche dal legislatore federale: il Ticino è l'unico Cantone espressamente citato nel codice penale attualmente in vigore laddove, al suo art. 397 bis cpv. 3, si ricorda che "il Consiglio federale, su proposta dell'autorità cantonale competente, può emanare disposizioni speciali circa la separazione degli stabilimenti del Cantone del Ticino".

IL CONCORDATO DEL 1984

Il nostro Cantone si vede applicare oggi i principi contenuti nel Concordato sottoscritto nel 1984 che al suo art. 28 prevede che i Cantoni romandi ricevano i detenuti che il Cantone Ticino chiede di collocare:

- a. negli stabilimenti destinati ai detenuti primari o recidivi come pure ai delinquenti abituali, se la pena è di almeno un anno e a condizione che il condannato non abbia legami con il Cantone Ticino;
- b. negli stabilimenti destinati all'educazione al lavoro;
- c. negli stabilimenti destinati ad accogliere i detenuti anormali pericolosi.

Da parte nostra noi siamo tenuti ad accogliere - secondo l'art. 29 del Concordato - nei nostri istituti di fine pena i detenuti di lingua italiana condannati da Tribunali romandi.

IL NUOVO CONCORDATO

Il prossimo 1° gennaio il Concordato del 1984 sarà superato dagli eventi.

L'entrata in vigore delle nuove disposizioni del Codice penale ed in particolare di quelle relative ad un diverso sistema di sanzioni stravolge il quadro attuale e costringe ad una nuova distribuzione delle carte.

Molto opportunamente - e muovendosi con tempestività - il Consiglio di Stato ha sottoscritto un nuovo Concordato, quello messo a punto dalla Conferenza latina delle autorità cantonali competenti in materia di esecuzione delle pene e delle misure lo scorso 10 aprile 2006, concordato che - come rilevato dal Governo - non prevede sostanziali modifiche per quanto concerne la sistematica o gli organi competenti ma amplia il campo di applicazione delle norme.

Il Gran Consiglio viene coinvolto nella misura in cui spetta a questo organo dare il "placet" finale all'operazione⁵.

Si tratta però di scegliere tra "prendere o lasciare", adesione o rifiuto, non essendo comprensibilmente più possibile a questo stadio proporre modifiche delle singole disposizioni

⁵ Approvazione di un decreto legislativo: art. 76 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 17 dicembre 2002.

che rilancerebbero un dibattito tra i Cantoni che non può ormai più entrare in considerazione⁶.

Occorre quindi valutare quali siano i vantaggi che il Cantone trae dalla sottoscrizione del Concordato del 2006 e quali invece gli impegni che assume.

Una lettura del testo allegato al messaggio del Consiglio di Stato, ossia del nuovo Concordato, permette di desumere come l'operazione sia estremamente vantaggiosa per il Ticino grazie alla nostra adesione parziale.

Vediamo cosa ci garantiranno i Cantoni romandi.

Ai sensi dell'art. 30 del Concordato, essi si impegnano ad accogliere, se noi lo chiediamo, persone condannate da tribunali ticinesi (o in esecuzione anticipata):

- a. negli stabilimenti aperti che dispongono di una sezione chiusa o negli stabilimenti chiusi che dispongono di una sezione aperta, se la pena è di un anno al minimo;
- b. negli stabilimenti destinati all'esecuzione delle misure applicabili ai giovani adulti;
- c. negli stabilimenti destinati ad accogliere persone detenute pericolose e che soffrono di una malattia mentale.

Cosa dovremo offrire noi in contropartita ai Cantoni romandi? dovremo assumere l'impegno di accogliere, secondo le nostre possibilità, prioritariamente le loro persone detenute (art. 31)⁷.

Il nostro Cantone non si impegna quindi che in punta di piedi a fornire un servizio: se vi fossero domande concomitanti di Cantoni latini e di Cantoni svizzero tedeschi per occupare posti nel nostro Penitenziario (ed i posti fossero effettivamente disponibili), sarebbero privilegiati i primi.

Per quanto concerne le decisioni che sarebbero prese dalla Conferenza latina delle autorità cantonali competenti in materia di esecuzione delle pene e delle misure, rileviamo quanto segue. È sì vero che il rappresentante del nostro Cantone prenderà parte alle sedute con semplice voce consultiva (art. 3 cpv. 2), ma è altrettanto vero che le decisioni assunte da questo organismo sfoceranno in raccomandazioni (ad esempio v. art. 4 lett. c e art. 12), proposte (art. 4 lett. e, f) o direttive (art. 4 lett. c) che legheranno quindi i Cantoni solo nella misura in cui essi saranno d'accordo di essere legati.

La stessa cosa dicasi per i regolamenti d'applicazione (art. 4 cpv. 1 lett. b) del Concordato che la Conferenza dovesse elaborare.

Essi dovranno essere adottati dai Cantoni secondo le regole che sono loro proprie (art. 4 cpv. 1 lett. b). In altre parole: il rischio di vederci imporre regole a noi sgradite è nullo.

⁶ Il nuovo art. 81a della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 17 dicembre 2002, che recita:

¹ *Il Consiglio di Stato informa tempestivamente il Gran Consiglio, tramite l'Ufficio presidenziale, dell'apertura di trattative con altri Cantoni in vista della conclusione o della modifica di un concordato intercantonale.*

² *La Commissione designata riceve dal Consiglio di Stato le informazioni sulla portata del concordato e sull'evoluzione delle trattative. Essa può formulare raccomandazioni all'intenzione del Consiglio di Stato, tramite l'Ufficio presidenziale.*

non ha trovato applicazione perché le procedure si sono in parte accavallate.

⁷ Art. 31 Il Cantone Ticino accoglie prioritariamente le persone detenute dei cantoni concordatari secondo le sue possibilità.

CONCLUSIONI

Per le ragioni appena esposte invitiamo il Gran Consiglio ad approvare il decreto legislativo concernente l'adesione parziale del Canton Ticino al concordato sull'esecuzione delle pene privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti e i giovani adulti nei Cantoni latini così come proposto dal Consiglio di Stato con messaggio n. 5842.

Per la Commissione della legislazione:

Alex Pedrazzini, relatore

Allidi-Cavalleri - Bertoli - Bobbià - Carobbio W. -

Duca Widmer - Fiori - Ghisletta D. - Jelmini -

Marzorini - Mellini - Pantani - Pini - Quadri - Vitta